

**Oggetto: Interrogazione n. 301 del 11 novembre 2021 a iniziativa dei consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri concernente “Incarichi di funzione del SSR Marche (Capo II CCNL del personale del Comparto Sanità 21.05.2018) a risposta scritta.**

I Consiglieri interrogano il Presidente della Giunta Regionale per sapere:

- **i motivi per cui la Giunta regionale non si è avvalsa dell’art. 3 comma 2 lettera a) L.R. n. 13/2003 finalizzato ad adottare previo confronto regionale con le Organizzazioni sindacali, di adeguato atto di indirizzo interpretativo ed applicativo sulla precipua norma contrattuale degli incarichi funzionali, affinché gli Enti ed Aziende del SSR Marche operassero con uniformi comportamenti, condizioni e trattamenti;**
- **quali procedure intende attivare per quelli che già ricoprono e svolgono formale incarico funzionale, giuridicamente acquisito, rispetto alle normative vigenti del settore.**

Di seguito si ricostruisce la normativa contrattuale vigente, osservando in via generale che l’attuale incarico di coordinamento si qualifica in quanto funzione a termine e non quale profilo stabile come accadeva in passato rispetto alla professionalità del/della caposala o capotecnico/a.

L’art. 6 (rubricato: *Confronto regionale*) del CCNL del personale del Comparto Sanità, sottoscritto in data 21/05/2018, non prevede tra le materie oggetto di confronto regionale la definizione di criteri per il conferimento dell’indennità di funzione.

L’art. 18 del CCNL del Comparto Sanità prevede che le aziende e gli enti, in relazione alle esigenze di servizio e sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale, istituiscano gli incarichi di organizzazione e professionali nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato “Condizioni di lavoro e incarichi”. Tali incarichi possono essere conferiti al personale inquadrato nella categoria D.

Secondo quanto stabilito dall’art. 19 del CCNL, le aziende e gli enti formulano in via preventiva i criteri selettivi e le modalità per conferire i relativi incarichi, attribuiti a domanda dell’interessato sulla base di avviso di selezione. In applicazione di tale normativa le aziende hanno adottato i provvedimenti di seguito indicati:

- 1) Asur Marche – determina n. 281 del 27 maggio 2019;

- 2) AO Ospedali Riuniti Marche Nord - determina n. 379 del 28 luglio 2020;
- 3) AOU Ospedali Riuniti di Ancona – determina n. 470 del 31 maggio 2019;
- 4) INRCA, determina n. 499 del 24 dicembre 2020.

Ai sensi dell'art. 21 del CCNL vigente resta ferma la corresponsione, prevista dall'art. 10, comma 2, del CCNL del 20 settembre 2001, II biennio economico, della parte fissa dell'indennità di coordinamento in via permanente ai collaboratori professionali sanitari (caposala) già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001.

Ai sensi inoltre dell'art. 22 del sopracitato CCNL gli incarichi di posizione e coordinamento attribuiti alla data di sottoscrizione del CCNL ovvero quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data, restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione.

Ciò premesso, si evidenzia che la normativa vigente prevede una modalità selettiva per il conferimento degli incarichi in esame e consente agli enti, nell'ambito della propria autonomia, di formulare criteri selettivi.

Dalla lettura dei regolamenti adottati dalle aziende del SSR si evidenziano scelte differenziate che prevedono comunque modalità selettive e specifiche disposizioni volte a garantire la professionalità acquisita dai coordinatori ex caposala, ai quali il CCNL del 21 maggio 2018 riserva particolari disposizioni di salvaguardia contenute negli artt. 21 e 22, sopra richiamati, del CCNL.

Considerato che ad oggi risultano ultimate in prima applicazione le procedure di conferimento degli incarichi di funzione delle aziende ospedaliere e di un'area vasta si ritiene non vi siano i presupposti per emanare un atto di indirizzo interpretativo e applicativo della normativa di che trattasi ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. A) della L.R. n. 13/2003, né di attivare ulteriori procedure.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> **Art. 6 Confronto regionale**

1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel rispetto dell'art. 40 del D.lgs. 165 del 2001, le Regioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, nelle seguenti materie relative:

- a) all'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all'art. 81, comma 4 lett. a) (Fondo premialità e fasce) e, in particolare, a quelle destinate all'istituto della produttività che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali;
- b) alle metodologie di utilizzo da parte delle Aziende ed Enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale di cui all'art. 39, comma 4 del CCNL 7/4/1999 (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica);
- c) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa di cui all'art. 39, comma 8 del CCNL 7/4/1999 (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica);
- d) alle linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale.

---

2. Nei processi di riorganizzazione o riordino che prevedano modifiche degli ambiti aziendali il tavolo di confronto di cui al presente articolo tratterà le seguenti materie:

- a) criteri di scorporo o aggregazione dei fondi nei casi di modifica degli ambiti aziendali;
- b) criteri generali relativi ai processi di mobilità e riassegnazione del personale.

3. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) rimangono, comunque, ferme tutte le disposizioni contrattuali previste per la formazione dei fondi di cui agli artt. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) e 81 (Fondo premialità e fasce), nonché le modalità di incremento ivi stabilite.

4. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale il confronto in sede regionale valuterà, sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo-contrattuali, le problematiche connesse al lavoro precario e ai processi di stabilizzazione, tenuto conto della garanzia di continuità nell'erogazione dei LEA, anche in relazione alla scadenza dei contratti a termine.

#### **Art. 18 Istituzione e graduazione degli incarichi di funzione**

1. Le Aziende e gli Enti in relazione alle esigenze di servizio e sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, gli incarichi di cui ai precedenti articoli nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato "Condizioni di lavoro e incarichi".

2. Le Aziende e gli Enti provvedono alla graduazione degli incarichi di funzione e individuano l'importo della relativa indennità entro il valore minimo e massimo previsti nel successivo art. 20, comma 3 (Trattamento economico accessorio degli incarichi).

3. Nella graduazione degli incarichi si dovrà, in ogni caso, tenere conto della dimensione organizzativa di riferimento, del livello di autonomia e responsabilità della posizione, del tipo di specializzazione richiesta, della complessità ed implementazione delle competenze, della valenza strategica rispetto agli obiettivi dell'Azienda o Ente.

4. La sovraordinazione tra gli incarichi è determinata dal livello di complessità connesso a ciascuno di essi secondo il modello organizzativo presente nell'Azienda o Ente nel rispetto di quanto previsto nei commi 3 e 9 dell'art. 16 (Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il personale del ruolo sanitario e dei profili professionali di collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale senior).

#### **Art. 19 Conferimento, durata e revoca degli incarichi di funzione**

1. Gli incarichi possono essere conferiti al personale inquadrato nella categoria D. Gli incarichi di organizzazione sono conferibili anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora il valore economico di tali incarichi sia definito in misura inferiore ad € 3.227,85. In tali casi il valore economico dell'incarico è rideterminato in proporzione alla durata della prestazione lavorativa.

**2. Le Aziende e gli Enti formulano in via preventiva i criteri selettivi e le modalità per conferire i relativi incarichi.**

**3. Gli incarichi sono attribuiti dall'Azienda o Ente a domanda dell'interessato sulla base di avviso di selezione.**

4. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento scritto e motivato che ne riporta i contenuti ivi inclusi, in particolare, la descrizione delle linee di attività.

5. L'incarico è a termine. L'Azienda o Ente sulla base delle proprie esigenze organizzative ne determina la durata tra un minimo di tre anni e un massimo di cinque anni. Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva, senza attivare la procedura di cui al comma 3, per una durata massima complessiva di 10 anni.

6. La revoca degli incarichi prima della scadenza può avvenire, con atto scritto e motivato, per diversa organizzazione dell'ente derivante dalla modifica dell'atto aziendale o per valutazione negativa o anche per il venir meno dei requisiti richiesti per l'attribuzione.

7. La revoca dell'incarico comporta la perdita del trattamento economico accessorio relativo alla titolarità dello stesso così come definito nel comma 1 del successivo articolo 20 (Trattamento economico accessorio degli incarichi). In tal caso, il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza con corresponsione del relativo trattamento economico.

8. Nel periodo di permanenza nell'incarico, il dipendente può partecipare alle selezioni per la progressione economica qualora sia in possesso dei relativi requisiti.

9. Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra loro.

---

**Art. 21 Indennità di coordinamento ad esaurimento**

1. Resta ferma la corresponsione, prevista dall'art. 10, comma 2, del CCNL del 20.9.2001 II biennio economico (Coordinamento), dell'indennità di coordinamento – parte fissa – in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di euro 1549,37 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.

2. L'indennità di cui al comma 1 compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali – assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le Aziende ed Enti abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne abbiano riconosciuto con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell'art.8, comma 5 del CCNL del 20 settembre 2001-II biennio economico (Utilizzazione delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico – profilo di assistente sociale).

3. L'indennità di coordinamento di cui al presente articolo è assorbita dall'indennità di incarico di cui all'art. 20 (Trattamento economico accessorio degli incarichi) attribuita in relazione al conferimento di uno degli incarichi ivi previsti.

**Art. 22 Norma transitoria**

1. Gli incarichi di posizione e coordinamento attribuiti alla data di sottoscrizione del presente CCNL ovvero quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data, restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione.